



COMUNE DI VADO LIGURE
PROVINCIA DI SAVONA

ORDINANZA SINDACALE

N. Registro 42

Vado Ligure, 04/11/2020

ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE, CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - CHIUSURA PARCHI E CAMPETTI

OGGETTO: ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE, CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.

IL SINDACO

VISTO il D.P.C.M. 24/10/2020 relativo alle ulteriori misure urgenti per il contenimento e la gestione del contagio da COVID-19 sull'intero territorio nazionale e richiamati i provvedimenti normativi e gli atti vari, con i relativi allegati, indicati in premessa nello stesso provvedimento governativo, efficace a far data dal 26/10/2020 e fino al 24/11/2020, salvo proroghe;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Liguria n. 73/2020 del 25/10/2020, avente ad oggetto "Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020: adeguamento delle misure già adottate con ordinanze della Regione Liguria" e richiamati i provvedimenti normativi e gli atti vari, con i relativi allegati, indicati in premessa nello stesso provvedimento regionale, efficace, a far data dal 27/10/2020 (punti da 1 a 4) e fino al 24/11/2020 e a far data dal 26/10/2020 (punti da 5 a 8) e fino al 24/11/2020, salvo proroghe;

RICHIAMATI, in particolare:

- l'art. 1, comma 8, del D.L. 16/05/2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14/07/2020, n. 74, laddove è previsto che "8. *E' vietato l'assemblamento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. (omissis)*";
- l'art. 1, comma 9, del D.L. 16/05/2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14/07/2020, n. 74, laddove è previsto che "9. *Il sindaco puo' disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.*";
- l'art. 1, comma 9, lett. b), del D.P.C.M. 24/10/2020, laddove è previsto che "b) *l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assemblamento di cui all'art. 1, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,*

nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; è consentito l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica e ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8;”;

- l'art. 1, comma 9, lett. d), del D.P.C.M. 24/10/2020, laddove è previsto che “d) è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso area attrezzate o parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività (omissis)”;

- l'art. 1, comma 9, lett. g), del D.P.C.M. 24/10/2020, laddove è previsto che “(omissis), lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con provvedimento del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, è sospeso; sono altresì sospese l'attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l'attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale;”;

RITENUTO che, stante l'attuale aumento generalizzato dei contagi, si evidenzia la necessità di adottare ulteriori misure di contenimento del rischio epidemiologico in ambito locale, limitando l'accesso agli spazi pubblici che, per ubicazione, connotazione e tipo di utilizzo, maggiormente si prestano al rischio di eccessivo affollamento e di impiego per attività ludico-sportive non ammesse e comunque inopportune perché comportanti il contatto ravvicinato tra le persone;

VALUTATO di individuare le seguenti aree pubbliche da assoggettare alle predette limitazioni di accesso ed utilizzo:

- Area gioco “Parco Robinson”, con annesso campo polivalente;
- Campo adiacente Via Ferraris, in località “Griffi”;

DATO ATTO che, nelle more della formalizzazione del presente provvedimento, le suddette aree “critiche” sono state già chiuse in via d'urgenza, al fine di prevenire i rischi che motivano la misura interdittiva della frequentazione dei citati spazi pubblici, essendo di fatto impossibile esercitare sulle stesse una sorveglianza che, per risultare efficace, dovrebbe essere sostanzialmente continuativa per l'ampia usuale fascia oraria di apertura al pubblico;

VALUTATO che le ulteriori misure per la mitigazione del pericolo di diffusione dell'epidemia adottate con la presente ordinanza rientrano tra le responsabilità del Sindaco, quale autorità sanitaria comunale e che tali obblighi siano esercitati nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente sul territorio, rispondendo anche al generale principio di precauzione;

VISTI:

- l'articolo 32 della Costituzione della Repubblica;
- il D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), con particolare riferimento all'art. 50, che, al comma 5, attribuisce al Sindaco la competenza per l'adozione di ordinanze contingibili e urgenti, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;
- la Legge n. 241/1990;

ORDINA

Con effetto immediato dalla data di pubblicazione della presente ordinanza e con pari validità delle norme per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 citate in premessa che ne supportano l'emissione, salvo proroghe o emissione di nuove analoghe disposizioni giustificative e comunque fino al cessare delle specifiche esigenze cautelative sopra descritte:

- 1) la chiusura al pubblico e il divieto permanente di accesso e di utilizzo delle seguenti aree pubbliche:
 - Area gioco "Parco Robinson", con annesso campo polivalente;
 - Campo adiacente Via Ferraris, in località "Griffi";

INFORMA

che l'inosservanza degli obblighi imposti con la presente ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400,00 ad euro 1.000,00, fatte salve le maggiorazioni in caso di ricorrenza di circostanze aggravanti, così come previsto dall'art. 4 del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2020, n. 35;

DISPONE

Che la presente ordinanza, oltre che pubblicata nelle forme di legge, sia opportunamente comunicata alla Prefettura – U.T.G. di Savona e al Comando Stazione Carabinieri di Vado Ligure.

Sono incaricati dell'esecuzione e del controllo sull'osservanza della presente ordinanza tutti gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria.

L'Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti relativi alla presente ordinanza è il Comando di Polizia Municipale, con sede in Via Alla Costa n. 3, 17047 - Vado Ligure (SV), tel. n. 019 2160016, fax n. 019 2161112, PEC corpomp@cert.comune.vado-ligure.sv.it.

Il Responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 8 della L. 241/1990, è il Comandante del Corpo di Polizia Municipale, Dott. Domenico Cerveno.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Liguria entro sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'atto all'Albo Pretorio comunale.
Dalla Residenza Municipale.

IL SINDACO

Dott.ssa Monica Giuliano

(firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate)